

solo laddove la deroga così prevista a favore dei dipendenti di sesso maschile sia in particolare interpretata nel senso che essa consente a quelli tra di loro che si assumono da soli la custodia dei loro figli di avere accesso a questo sistema di asili nido alle stesse condizioni dei dipendenti di sesso femminile.

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 19.2.2000.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee sopporta due terzi delle spese e la Repubblica italiana un terzo delle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 18.3.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 2002

**nella causa C-13/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda**(<sup>1</sup>)

**«Inadempimento di uno Stato — Mancata adesione, nel termine impartito, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971) — Violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo SEE»**

(2002/C 118/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-13/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. M. Desantes) contro Irlanda (agente: sig. M.A. Buckley, quindi signor D.J. O'Hagan), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra G. Amodeo, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 marzo 2002

**nella causa C-10/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**(<sup>1</sup>)

**«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Importazione di merci provenienti da paesi terzi a destinazione di San Marino»**

(2002/C 118/10)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-10/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e H.P. Hartvig) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I.M. Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 29 223 322 226 e non avendo versato gli interessi di mora su tale importo a decorrere dal 1° gennaio 1996, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni comunitarie relative alle risorse proprie delle Comunità, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le conclusioni dell'istanza di intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono respinte.*
- 2) *Non avendo aderito anteriormente al 1 gennaio 1995 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.*
- 3) *L'Irlanda è condannata alle spese.*
- 4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.2000.

Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito) (causa C-27/00), e dalla High Court (Irlanda) (causa C-122/00), nelle cause pendenti dinanzi a tali giudici tra The Queen e Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd (causa C-27/00), e tra Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd, Omega Aviation Services Ltd e Irish Aviation Authority (causa C-122/00), domande vertenti sulla validità dell'art. 2, punto 2), del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 925, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GU L 115, pag. 1, e L 120, pag. 47), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodriguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

12 marzo 2002

**nella cause riunite C-27/00 e C-122/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (C-27/00), e della High Court (C-122/00)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd (causa C-27/00), e tra Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd, Omega Aviation Services Ltd e Irish Aviation Authority (causa C-122/00) (<sup>1</sup>)**

**(«Regolamento (CE) n. 925/1999 — Emissione sonora degli aerei — Divieto avente ad oggetto aerei "riequipaggiati con nuovi motori" aventi un coefficiente di diluizione inferiore a tre — Validità»)**

(2002/C 118/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

*L'esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 2, punto 2), del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 925, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993).*

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 8.4.2000 e GU C 163 del 10.6.2000.

Nei procedimenti riuniti C-27/00 e C-122/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla